

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

Art. 1 - Principi generali

- 1) Gli appartenenti al Centro hanno l'obbligo di:
 - a) mantenere una condotta ispirata ai principi della lealtà, probità, della rettitudine nonché della correttezza morale in tutti i rapporti anche economici concernenti l'attività dell'Ente tra i soci;
 - b) avere la più scrupolosa osservanza dello Statuto e del Regolamento nonché delle decisioni e dei provvedimenti di tutti gli organi dell'Ente riterrà legittimo adottare;
 - c) non esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione della Dirigenza, dei soci e delle persone che operano nel Centro; non fornire informazioni riguardanti fatti interni;
 - d) non avvalersi della collaborazione di persone inibite o sospese per il periodo di inibizione o sospensione;
 - e) non compiere azioni dirette ad alterare i dati relativi ai voti aggiuntivi e i risultati di manifestazioni agonistiche e ricreative, specificandosi che nell'illecito di cui al presente comma restano coinvolti anche gli Organismi di base relativi;
 - f) gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto nello Statuto e nei Regolamenti del Centro sono passibili delle sanzioni disciplinari previste nel presente Regolamento.
- 2) Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti e delle disposizioni emanate dai competenti Organi sono garantiti dagli Organi di Giustizia Sportiva aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
- 3) Tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari sono impugnabili nelle forme di cui gli Articoli seguenti; sono garantiti il diritto di difesa e la possibilità di revisione alle condizioni e nei casi tassativamente previsti.
- 4) Gli Affiliati ed i Tesserati colpiti da sanzioni disciplinari di squalifica sono sospesi per tutta la durata della sanzione da ogni e qualsiasi attività svolta dal Centro e dalle Federazioni con le quali sono state stipulate convenzioni che estendono reciprocamente l'efficacia delle sanzioni comminate dai propri organi di Giustizia.

Art. 2 - Vincolo di giustizia e Deroga.

- 1) Il socio ed il Dirigente si impegnano a non adire ad altra Autorità che non siano quelle del Centro per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura connesse all'attività istituzionale del Centro.
- 2) La Giunta Nazionale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di giustizia. La deroga deve essere sempre concessa quando si tratta di fatti connessi a delitti dolosi perseguibili d'ufficio. Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato ed espresso entro 60 giorni dalla richiesta e comunicato tempestivamente all'interessato. Trascorso inutilmente detto termine, l'autorizzazione si intende concessa.
- 3) L'inosservanza del presente vincolo di giustizia e della successiva clausola compromissoria comporta l'adozione di sanzioni disciplinari.

Art. 3 - Clausola compromissoria, Collegio Arbitrale, tentativo di conciliazione.

- 1) I tesserati al Centro (riconoscendo l'assoluta necessità che le controversie originate dall'esercizio dell'attività sportiva siano risolte nell'ambito della comunità sportiva), accettano di rimettere ad un giudizio arbitrale la soluzione delle controversie purché relative a diritti disponibili, per qualsiasi fatto o causa che non rientri nella competenza statutaria degli Organi di Giustizia Sportiva.
- 2) Il Collegio Arbitrale è composto di un Presidente e due membri, nominati da ciascuna della parte, con dichiarazione comunicata tramite lettera raccomandata all'altra parte ed al Centro Nazionale. Tale dichiarazione dovrà contenere l'invito alla controparte a procedere alla nomina del proprio Arbitro entro 30 giorni e l'indicazione del proprio Arbitro con relativa accettazione. La qualifica di componente di Organo di Giustizia è incompatibile con quella di membro del Collegio Arbitrale.
- 3) Il Presidente è scelto d'accordo dagli Arbitri delle due parti. Nel caso di omessa nomina di uno degli Arbitri di parte o nel caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, alla designazione provvederà La Commissione Nazionale D'Appello entro 30 giorni dalla richiesta. Qualora la controversia verta contro il Centro Nazionale è possibile ricorrere alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport per il tentativo di conciliazione.
- 4) Ove, per qualsiasi ragione, rinunci il Presidente o un membro del Collegio Arbitrale, in caso di necessità, si procederà alla loro sostituzione a norma dei precedenti punti nn. 2) e 3). Nell'ipotesi in esame gli atti già assunti mantengono piena validità, e pertanto, non possono essere rinnovati.



- 5) Agli Arbitri è affidato il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte in ordine a rapporti giuridici disponibili attraverso una composizione amichevole, conciliativa o transattivi della lite e, se necessario, anche attraverso un negozio di accertamento sul fondamento delle pretese delle due parti o di una sola di esse. In tal senso tutti coloro che, avendo aderito alle norme statutarie e regolamenti del Centro ritengano di ricorrere al giudizio arbitrale dichiarano di riconoscere piena efficacia e validità alle determinazioni degli Arbitri come sopra scelti e nominati.
- 6) Nello svolgimento dei loro compiti gli Arbitri applicano di regola i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e, solo su espressa e concorde richiesta dei compromettenti, giudicano secondo equità.
- 7) Al fine di permettere il più completo e corretto giudizio sui fatti ciascuna parte ha facoltà di produrre allegati alla istanza di Arbitro, memoria e documenti che dovranno essere scambiati con la controparte per le eventuali repliche. E' consentita l'assistenza di un legale regolarmente iscritto all'Albo professionale. Il Collegio può consentire audizioni di persone informate dei fatti, le cui dichiarazioni sono liberamente valutate. Le risultanze di procedimenti disciplinari e eventualmente influenti hanno pieno valore di prova, al pari delle sentenze civili e penali della giurisdizione dello Stato, a condizione che siano divenute definitive e che entrambi le parti abbiano avuto in essi modo di interloquire.
- 8) La decisione deve essere emessa entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e depositata entro 20 giorni presso la Segreteria del Centro, che ne invia immediatamente copia alle parti per conoscenza ed esecuzione. La decisione, sottoscritta dal Presidente e dai due componenti del Collegio, ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione e diviene esecutiva con il deposito presso la Segreteria. La decisione è valida anche se sottoscritta solo dalla maggioranza, purché si dia atto che essa è stata deliberata alla presenza di tutti con l'espressa dichiarazione che il terzo componente non ha potuto o voluto sottoscriverla o che si è assentato senza una giusta causa o per due volte consecutive.
- 9) La decisione adottata dagli Arbitri, operando direttamente nella sfera negoziale delle parti, ha valore contrattuale nei rapporti tra le stesse. In caso di mancata ottemperanza alla medesima, la parte che vi ha interesse è autorizzata a rivolgersi alla Giustizia Ordinaria per l'adempimento, senza pregiudizio per l'azione disciplinare nei confronti dell'inadempiente.
- 10) Le controversie che contrappongono il Centro a soggetti affiliati e/o tesserati e quelle tra soggetti affiliati e/o tesserati sono sottoposte ad istanza del Centro ovvero del soggetto affiliato e/o tesserato al tentativo obbligatorio di conciliazione, a condizione che non sia stata ancora attivata la procedura arbitrale di cui ai punti che precedono e relativamente alle sanzioni disciplinari che siano previamente esauriti i ricorsi interni e che si tratti di sanzioni superiori alla squalifica per 120 giorni.
- 11) Il procedimento di conciliazione è disciplinato dal Regolamento di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI.

Art. 4 - Responsabilità degli Affiliati e dei Tesserati.

- 1) Gli Affiliati, i loro Dirigenti, i loro Soci ed i Tesserati in genere rispondono normalmente a titolo di dolo o di colpa delle infrazioni personalmente commesse, fatte salve le disposizioni seguenti in tema di responsabilità oggettiva e/o presunta. I Dirigenti muniti di legale rappresentanza delle Società Sportive affiliate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova del contrario, degli illeciti sportivi commessi dai soci e dai tesserati. L'ignoranza dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi competenti non può essere invocata a nessun effetto.
- 2) Le società rispondono a titolo di responsabilità oggettiva dell'operato dei propri Rappresentanti, Dirigenti, Soci e Tesserati, nonché dei comportamenti degli accompagnatori e sostenitori.

Art. 5 - Organi di Giustizia.

- 1) Gli Organi di Giustizia sono di primo grado o di secondo grado sulla base della competenza loro assegnata.
- 2) Sono Organi di Giustizia:
 - a) L'Ufficio Nazionale Inquirente;
 - b) La Commissione Nazionale Giudicante;
 - c) La Commissione Nazionale di Appello.
- 3) I membri degli Organi di Giustizia devono essere nominati fra Magistrati, Magistrati Onorari ed Avvocati che abbiano operato per almeno due anni all'interno della struttura della Libertas o di una Federazione Sportiva.
- 4) Le cariche di Organi di Giustizia sono incompatibili con le cariche in seno agli organismi affiliati.
- 5) I membri degli Organi di Giustizia restano in carica 4 anni.
In caso di necessità o sostituzione o integrazione la nomina ha effetto per il periodo residuo.



Art. 6 - L'Ufficio Nazionale Inquirente.

- 1) Le funzioni monocratiche di inquirente e requirente davanti agli Organi di Giustizia dell'Ente sono attribuite all'Ufficio Nazionale Inquirente.
- 2) Esso è nominato dal Consiglio Nazionale nella sua prima riunione successiva all'Assemblea elettiva, con votazione limitata ad una sola preferenza. Il primo eletto assumerà la carica di Procuratore mentre il secondo ed il terzo assumeranno quella di sostituti Procuratori.
- 3) L'ufficio è composto dal Procuratore e da due sostituti procuratori. L'Ufficio Nazionale Inquirente ha il compito di promuovere le azioni disciplinari allorquando, con denuncia motivata e sottoscritta, vengano direttamente portati alla sua attenzione fatti configuranti violazioni di norme statutarie e/o regolamentari. L'Ufficio Nazionale Inquirente agisce non solo su denuncia di terzi ma anche su propria iniziativa ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che paiono suscettibili di procedimenti disciplinari. L'Ufficio Nazionale Inquirente avuta la denuncia svolge con riservatezza le indagini preliminari e se ritiene che esista il fumus della fondatezza della denuncia ne individua la norma violata e, con raccomandata, contesta agli indiziati gli addebiti. Gli indiziati possono fornire entro 10 giorni dalla ricezione della contestazione una memoria difensiva, produrre documenti, dedurre prove per testi e farsi assistere e rappresentare da un legale o da persona di fiducia tesserato o socio non soggetta né colpita da provvedimenti disciplinari in atto. Le memorie e la documentazione devono essere rimesse direttamente al Procuratore. Esaurita l'istruttoria l'Ufficio può predisporre l'archiviazione della pratica o può trasmettere gli atti all'Organo Giudicante competente. In entrambi i casi, l'Ufficio deve dare preliminarmente comunicazione agli interessati del testo dei provvedimenti adottati e, nel caso di rinvio a giudizio, fissare loro un termine entro il quale chiedere copie, a loro spese, degli atti del procedimento. Può appellare le decisioni della Commissione Nazionale Giudicante. L'istruttoria deve concludersi entro 90 gg. Dalla contestazione all'interessato.

Art. 7 - Commissione Nazionale Giudicante.

- 1) La Commissione Nazionale Giudicante è l'organo di 1° grado ed è composta da:
 - a) il Presidente;
 - b) due membri effettivi, dei quali uno con funzioni di Segretario e due supplenti.
- 2) La Commissione viene nominata nella prima riunione di Consiglio Nazionale, che nomina il Presidente, due componenti effettivi e due componenti supplenti
- 3) Il Presidente ed i due membri effettivi scelgono a maggioranza il Segretario che provvederà a redigere i verbali delle riunioni della Commissione, trascriverà le deposizioni rese e le decisioni.
- 4) La decisione potrà essere assunta anche a maggioranza e dovrà essere sottoscritta dal Presidente e verrà inviata all'inquisito.
- 5) La Commissione Nazionale Giudicante giudica in base agli atti trasmessi dall'Ufficio Nazionale Inquirente, può svolgere ulteriori indagini o restituire gli atti a detto Ufficio per ulteriori accertamenti. Il Presidente, quindi, fissa la data dell'udienza dibattimentale e, a cura del Segretario, viene data notizia alle parti interessate dell'avvenuta fissazione dell'udienza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per l'udienza dibattimentale con la partecipazione degli indiziati assistiti, su espressa loro designazione, da non più di una persona di propria fiducia e con l'audizione dei testi se indicati; la Commissione si riserva di emettere la sentenza entro 10 giorni dalla data di discussione. Copia della sentenza viene comunicata alla Presidenza Nazionale, alla Segreteria Generale e agli interessati a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno agli interessati.
- 6) La Commissione Nazionale Giudicante pronuncia le sue decisioni con la presenza di tre componenti e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. La Commissione Nazionale Giudicante, nel comminare le punizioni non superiori a 6 mesi può sospendere l'esecuzione del provvedimento su richiesta che l'interessato deve avanzare nel corso dell'udienza dibattimentale. Il procedimento di primo grado deve concludersi entro 90 gg. a decorrere dalla data di richiesta di rinvio a giudizio.
- 7) Gli interessati entro 10 giorni dalla data di ricezione della raccomandata possono proporre appello alla Commissione Nazionale d'Appello con dichiarazione recante i motivi sui quali si fonda l'impugnazione. L'Appello con specifici motivi deve essere trasmesso al Segretario della Commissione Nazionale Giudicante.

Art. 8 - Commissione Nazionale d'Appello.

- 1) La Commissione Nazionale di Appello è composta:
 - a) il Presidente;
 - b) due membri effettivi e da due supplenti.



- Il Consiglio Nazionale, nella prima riunione successiva all'Assemblea elettiva, nomina il Presidente, due componenti effettivi e due componenti supplenti.
- 2) La Commissione Nazionale di Appello decide sui ricorsi avverso le decisioni adottate dalla Commissione Giudicante Nazionale.
 - 3) La Commissione Nazionale di Appello risolve in via definitiva i conflitti di competenza tra organi del Centro e su tutti i casi in cui si discuta sulle incompatibilità con ricorsi da presentarsi, dagli interessati, entro 60 gg. dalla insorgenza del conflitto o incompatibilità.
 - 4) Giudica con la presenza di tutti i componenti effettivi o eventuali sostituti di questi e delibera a maggioranza dei presenti.
 - 5) Funge altresì da Commissione per i ricorsi avverso le decisioni della Commissione Verifica Candidature con i tempi ed i modi fissati dallo Statuto.
 - 6) La Commissione Nazionale d'Appello, ritenuta ammissibile l'impugnativa, convoca a mezzo raccomandata entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione del ricorso in appello il ricorrente che potrà farsi assistere da un legale o da persona di fiducia avente i requisiti di cui al presente Regolamento.
 - 7) La Commissione Nazionale d'Appello, sentito il ricorrente, escussi eventuali testimoni dedotti, acquisiti anche d'ufficio documenti, pronuncia anche a maggioranza dei 3 componenti la decisione che è definitiva.
 - 8) Le decisioni della Commissione Nazionale d'Appello, assunte a maggioranza e sottoscritte dai partecipanti, dovranno essere depositate presso la Segreteria generale entro 20 giorni, rimesse all'inquisito a mezzo di raccomandata e comunicate alla Presidenza del Centro.
 - 9) Qualora nel corso del procedimento di appello emergano nuovi fatti ed elementi di responsabilità anche al di fuori della collaborazione della parti interessate, gli atti del procedimento devono essere rimessi alla Commissione Giudicante Nazionale con motivato provvedimento, per nuovo esame, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata agli interessati. La nuova decisione della Commissione Nazionale d'Appello, che non esclude l'invio degli atti all'Ufficio Nazionale Inquirente, va notificata nei modi prescritti di cui sopra.
 - 10) La Commissione Nazionale d'Appello inoltre giudica, in un unico grado, e con competenza esclusiva, sui procedimenti disciplinari a carico dei dirigenti Nazionali, Regionali e Provinciali. La Commissione Nazionale d'Appello, inoltre, si riserva la facoltà di inviare, a discrezione, gli atti all'Ufficio Nazionale Inquirente qualora dovesse evidenziare una istruttoria più complessa del previsto;
 - 11) Tutte le decisioni della Commissione Nazionale d'Appello e quelle emanate in sede di appello, non sono soggette ad impugnazioni e sono definitive.
 - 12) Il procedimento di appello deve concludersi nel termine di 90 gg. a decorrere dalla data di presentazione dell'impugnazione, salvo richiesta di prosecuzione del giudizio (determinata in giorni 30) per nuovi ed emergenti fatti che giustificano la prosecuzione del giudizio stesso.
 - 13) Per quando non espressamente previsto nel presente regolamento, si farà riferimento al regolamento di giustizia approvato dal C.O.N.I.

Art. 9 - Astensione e ricusazione.

- 1) Ciascun componente degli Organi di Giustizia può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:
 - a) Se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
 - b) Se egli stesso o il coniuge è prossimo congiunto di una delle parti del procedimento sottoposto alla sua cognizione;
 - c) Se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
 - d) Se ha dato consiglio o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio;
 - e) Se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - f) Se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione.
 - g) Ciascun componente degli Organi di Giustizia è tenuto ad astenersi nei casi indicati di cui alle precedenti lettere a), b), c) ed e). Ha, inoltre l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza ed in ogni caso previsto dall'art. 51 c.p.c..
- 2) La dichiarazione di ricusazione, che può essere presentata anche dall'Ufficio Inquirente, deve enunciare i motivi ed indicare le prove; è fatta con atto sottoscritto dall'interessato e presentata, insieme con i documenti che vi si riferiscono, all'organo giudicante competente; deve essere proposta, a pena di inammissibilità entro 10 giorni dal giorno fissato per la decisione.
- 3) Sulla ricusazione e sostituzione decide la Commissione Nazionale d'Appello, ove il ricusato non intendeva spontaneamente astenersi dalla decisione. Se viene ricusato un componente della Commissione Nazionale d'Appello, sulla relativa domanda decide lo stesso organo con esclusione del membro interessato. Se la

ricusazione riguarda i componenti della Commissione, questi sono sostituiti dai supplenti in ordine di anzianità di età. Se riguarda il presidente, la Commissione è presieduta dal componente più anziano di età.

- 4) Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricusazione deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito il componente dell'organo giudicante ricusato. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione è accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento sarà sospeso. Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il Giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi.
- 5) Il provvedimento di accoglimento della istanza di ricusazione deve indicare il Giudice che sostituisce quello ricusato.
- 6) I componenti dell'Ufficio di Procura non possono essere ricusati.
- 7) Nel caso per i motivi di ricusazione il collegio non è perfetto, l'organo giudicante decide ugualmente ed in tal caso il voto del Presidente vale doppio.

Art. 10 - Rappresentanza e Procedura delle Commissioni Giudicanti.

Per le Società è legittimato a proporre il ricorso, a pena di inammissibilità, il legale rappresentante pro-tempore. La rappresentanza legale è desunta dall'ultimo modulo di affiliazione o di riaffiliazione depositato presso il Centro Nazionale per l'anno sportivo in cui il ricorso è proposto.

Il ricorrente non può dedurre in appello nuove domande, nuove questioni o nuove prove che, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio.

Esse sono deducibili se egli dimostri di non aver potuto prospettarle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile.

La Commissione Nazionale d'Appello può disporre d'ufficio soltanto accertamenti e mezzi di prova che appaiano indispensabili per la corretta decisione.

Ulteriori mezzi di prova possono essere nuovamente chiesti soltanto quando la relativa istanza, già proposta in primo grado, sia stata rigettata.

Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso in primo grado.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

- 1) Le sanzioni disciplinari possono essere a carico dei tesserati e/o delle associazioni sportive.
- 2) Le sanzioni disciplinari a carico delle Società Sportive sono:
 - a) l'ammonizione;
 - b) la squalifica fino a tre anni, in caso di violazioni commesse dagli Organi rappresentativi, dai componenti o dai sostenitori delle Società Sportive;
 - c) la radiazione, che può essere comminata nei casi di estrema gravità.
- 3) Le sanzioni disciplinari a carico dei tesserati sono:
 - a) l'ammonizione;
 - b) la squalifica fino a tre anni;
 - c) la radiazione, che può essere comminata nei casi più gravi.
 - d) è sancito il divieto di tesseramento per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia di organismi riconosciuti dal CONI.
E' sancito, inoltre, il divieto di tesseramento per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si sono sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria dell'Ente sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo suindicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

Art. 12 - Misura delle sanzioni.

La qualità e la misura delle sanzioni deve essere proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse.

L'Organo Giudicante competente deve procedere preventivamente alla valutazione dei loro elementi costitutivi, al calcolo delle aggravanti ed attenuanti, all'applicazione della loro prevalenza o equivalenza ed applicazione dell'eventuale recidiva.

La recidiva si applica a chi nei due anni precedenti ha commesso altre infrazioni della stessa specie.

La recidiva consiste nell'applicazione della sanzione superiore a quella base.

Art. 13 - Tentativo di infrazione.

L'affiliato od il tesserato che compia atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che



ne è, comunque, responsabile è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con una sanzione meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata.

Art. 14 - Circostanze aggravanti

Aggravano la misura base della sanzione:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- b) aver danneggiato cose o persone;
- c) aver indotto altri a violare le norme o le disposizioni statutarie e regolamentari di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'organizzazione;
- d) aver agito per motivi futili;
- e) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
- f) aver commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi del Centro Nazionale;
- g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- h) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- i) aver commesso l'illecito per eseguire od occultare un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

Art. 15 - Circostanze attenuanti

Attenuano la sanzione disciplinare base le seguenti circostanze:

- a) l'aver agito in seguito a provocazione;
- b) l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;
- c) l'aver desistito;
- d) l'aver, prima del procedimento, riparato interamente il danno;

Il Giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

Art. 16 - Sospensione cautelare.

- 1) Il Presidente della Commissione Giudicante Nazionale, nei casi di particolare gravità può disporre, con provvedimento motivato su richiesta del Procuratore Inquirente, la sospensione cautelare da ogni attività sportiva degli Affiliati e dei Tesserati nei confronti dei quali è in corso un procedimento disciplinare. Non può procedersi a sospensione se non in presenza i gravi indizi di colpevolezza e di pericolo di inquinamento delle prove.
- 2) Avverso i provvedimenti di sospensione è ammesso ricorso al Presidente della Commissione d'Appello.
- 3) Il ricorso, motivato, deve essere inviato alla Segreteria Generale mediante lettera raccomandata, lettera assicurata, telegramma, o altro equivalente mezzo celere, nel termine di dieci giorni dalla ricevuta notizia del provvedimento che si intende impugnare.
- 4) Il provvedimento positivo di sospensione deve contenere a pena di nullità le seguenti indicazioni:
 - generalità dell'incolpato;
 - descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate;
 - motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
 - esposizione dei motivi per cui non sono ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
 - data di scadenza della misura cautelare;
 - la data e la sottoscrizione del Giudice Sportivo che emette il provvedimento.
- 5) I periodi di sospensione già scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.
- 6) I provvedimenti di sospensione perdono efficacia trascorsi novanta giorni dalla loro emissione.

Art. 17 - La prescrizione

- 1) Le infrazioni disciplinari si prescrivono in tutti i casi in cui, dalla data del commesso illecito, siano decorsi cinque anni senza che sia stato aperto procedimento disciplinare.
- 2) Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro Giudice ed in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposto dal presente Regolamento.
- 3) Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna di primo grado; in nessun caso può essere superata la metà del termine di cui al punto 1.



Sono cause interruttive:

- a) l'interrogatorio davanti all'Ufficio Nazionale Inquirente;
- b) l'invito a presentarsi davanti all'Ufficio Nazionale Inquirente per rendere l'interrogatorio;
- c) la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare.

Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nel punto 1 possono essere prolungati oltre la metà.

I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.

Art. 18 - Notifiche

- 1) Le notifiche o comunicazioni sono curate dalla Segreteria.
- 2) La Segreteria Generale affianca l'attività degli Organi di Giustizia, eseguendone le disposizioni necessarie per il loro corretto funzionamento.
- 3) Salvo che non sia necessario disporre, per particolari motivi di urgenza, la notifica telegrafica, le notifiche si eseguono, di norma, tramite il servizio postale con lettera raccomandata e avviso di ricevimento all'indirizzo della Società di appartenenza ed al domicilio del Tesserato dichiarato e noto al Centro Nazionale. La comunicazione dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Presidente e Segretario Generale si esegue mediante deposito presso la Segreteria Generale. Ai fini della decorrenza di tutti i termini menzionati negli Articoli che precedono, si considera come data di spedizione quella risultante dal timbro postale e come data di ricezione quella attestata dalla cartolina di ricevimento.
- 4) Tutti i termini sopra stabiliti per la presentazione di ricorsi e reclami sono perentori, nel senso che, una volta decorsi, non è consentito ad alcuno, per nessuna ragione, rinnovarli o prorogarli.

Art. 19 - Procedimento di revocazione.

- 1) Le sentenze divenute definitive possono essere oggetto di revocazione quando ricorra uno dei seguenti casi:
 - a) se i provvedimenti sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
 - b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
 - c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
 - d) se è stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento;
 - e) se nel precedente procedimento è stato commesso errore di fatto.L'istanza di revisione deve essere inoltrata, anche a mezzo di procuratore speciale, alla Commissione Nazionale d'Appello, anche se la sentenza passata in giudicato è stata emessa dal Giudice di prima istanza.
- 2) Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se comprovati, che il sanzionato deve essere assolto. La revisione non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali l'esclusione di aggravanti o la modifica, qualitativa o quantitativa, della pena.
L'istanza di revisione è proponibile senza limiti di tempo e anche se la sanzione è stata interamente espiata.
- 3) La richiesta deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla Commissione Nazionale d'Appello.
La richiesta è dichiarata inammissibile se proposta fuori dei casi previsti o se manifestamente infondata. La Commissione d'Appello ha facoltà, in ogni stato della procedura o con ordinanza motivata, di sospendere l'esecuzione della sanzione in corso.
- 4) L'istanza va notificata dalla parte istante al Presidente dell'Ufficio Inquirente che ha facoltà di intervenire in ogni fase del giudizio, esclusa la Camera di Consiglio.

Art. 20 - La riabilitazione.

- 1) La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
- 2) E' emesso dalla Commissione Nazionale d'Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo Organo, in presenza della seguente condizione:
 - a) che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia estinta;
 - b) che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.
- 3) Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle



condizioni di cui al Punto precedente. La Commissione Nazionale d'Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti. La Commissione si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione è depositata entro quindici giorni dalla pronuncia presso la Segreteria Generale, che provvede, previa registrazione, a darne comunicazione all'istante a mezzo lettera raccomandata a/r, nel termine di sette giorni.

- 4) Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
- 5) La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro cinque anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione. Decide sulla revoca la Commissione Nazionale d'Appello su ricorso del Presidente dell'Ufficio Inquirente, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice Sportivo che commina la nuova condanna.

Art. 21 - Amnistie, indulti e grazia.

- 1) L'amnistia è un atto di clemenza generale con il quale il C.N.S.L. rinuncia all'applicazione della sanzione, facendone cessare l'applicazione. È una delle cause di estinzione dell'illecito disciplinare, se interviene quando non vi sia stata ancora condanna (amnistia propria). Se interviene dopo la sentenza irrevocabile di condanna, estingue le sanzioni principali e quelle accessorie, ma non gli effetti della condanna (amnistia impropria). Può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.
- 2) L'amnistia può essere concessa dal Consiglio Nazionale in occasioni eccezionali. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa. Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.
- 3) Il Consiglio Nazionale indica la decorrenza dell'amnistia stessa. Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia l'Organo Giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.
- 4) L'indulto, provvedimento di clemenza generale, condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata, ma non opera direttamente sull'illecito, che non si estingue.
- 5) La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Nazionale, salvo che questa non stabilisca una data diversa. Nel concorso di più illeciti disciplinari, l'indulto si applica una volta sul cumulo delle sanzioni non ancora eseguite o in corso di esecuzione.
- 6) Competente a concedere la grazia è il Presidente del Centro Nazionale sentito il Consiglio Nazionale.
- 7) La grazia opera unicamente sulla sentenza irrevocabile di condanna, attraverso l'estinzione in tutto o in parte della relativa sanzione ovvero attraverso la commutazione della sanzione irrogata in altra di tipo diverso e comunque meno grave.
- 8) L'istanza può essere proposta per iscritto dall'interessato al Presidente Nazionale dopo che sia stata scontata almeno la metà della sanzione.
- 9) Nei casi di radiazione il provvedimento può essere adottato solo su formale domanda dell'interessato diretta ad ottenere la riammissione al Centro e non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.